



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 510 del 10 giugno 2022

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Aeroporto di Alghero - Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale, realizzazione nuova sala arrivi, e realizzazione collegamento intermedio.</p> <p>Decreto di esclusione dalla VIA n. 81 del 29/03/2017.</p> <p>Condizione ambientale n. 2.</p> <p>ID_VIP: 8101</p>
Proponente:	<p>ENAC</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (d’ora innanzi: Commissione) e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

PREMESSO che:

- in relazione al procedimento ID_VIP 3299 di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto “Aeroporto di Alghero – Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale, realizzazione nuova sala arrivi e realizzazione collegamento intermedio” presentato da ENAC (di seguito Proponente), con Decreto n. 81 del 29/03/2017 è stato rilasciato provvedimento di esclusione dal procedimento di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali;
- in relazione al procedimento ID_VIP 5107 di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del decreto n. 81/2017, con Decreto n. 506 del 17/12/2020 è stata determinata la non ottemperanza alla condizione indicata;
- con nota n. 22919 del 24/02/2022, acquisita al prot. n. 26240/MITE del 02/03/2022, ENAC ha presentato nuova istanza di verifica di ottemperanza alla citata condizione, inviando documentazione contenente il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali al seguente indirizzo web: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1608/12418>;
- in data 08/03/2022, con nota acquisita al prot. n. 35985/MITE del 21/03/2022, SOGEAAL - Società di gestione Aeroporto di Alghero S.p.a. (d’ora innanzi: Gestore), ha fornito la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 120/2017, che attesta la conformità del piano “ai disposti di legge ed in particolare alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. 120/2017”;
- con nota prot. MITE U. n. 0036765 del 22/03/2022 la Direzione Valutazioni Ambientali, Ex Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale (d’ora innanzi: Divisione) ha comunicato la procedibilità dell’istanza del proponente, di verifica dell’ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del Decreto n. 81 del 29/03/2017 con cui il progetto in oggetto è stato escluso dalla procedura di VIA, disponendo altresì l’avvio dell’istruttoria tecnica in capo alla Commissione;

- nella medesima nota la Divisione ha rammentato che l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 120/2017, dispone la facoltà all'Amministrazione competente di motivatamente richiedere l'interessamento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale competente demandando, anche ai fini del contenimento dei tempi procedurali, alla Commissione il compito di provvedere direttamente a formulare specifica richiesta motivata ad ARPA Sardegna (d'ora innanzi ARPA), se del caso;
- con nota prot. CTVA 2711 del 06/05/2022 ha chiesto ad ARPA di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del DPR n. 120/17 effettuando le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente;
- con nota n. 59170 del 16/05/2022 il Proponente ha integrato volontariamente la documentazione con gli allegati al succitato Piano, non precedentemente trasmessi, per quanto dichiarato, per mero errore;
- con nota prot. 17766 del 27/05/2022 acquisita al prot. CTVA n. 3443 del 30/05/2022 ARPAS ha comunicato gli esiti delle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 120/2017;

RILEVATO che:

- in allegato alla citata domanda acquisita al prot. n. 26240/MITE del 02/03/2022 il Proponente ha trasmesso il Piano di Utilizzo rev. del 04/02/2022, codice elaborato: 19_PR19_ALG_04_02_GEO_03;
- in allegato alla nota n. 59170 del 16/05/2022 di integrazione volontaria della documentazione, il Proponente ha trasmesso n. 19 documenti che sono stati pubblicati alla pagina <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1608/12418> afferenti specificamente ai seguenti dieci elaborati:
 - Relazione descrittiva - codifica "19 PR 19 ALG 04 02 GEN 01 A" Elaborato parte generale Progetto Esecutivo
 - Relazione Geologica ed Idrogeologica – codifica "19 PR 19 ALG 04 02 GEO 01 A" Elaborato studi generali Progetto Esecutivo
 - Relazione del Piano di gestione delle materie – codifica "19 PR 19 ALG 04 02 GEO 01 A" Elaborato studi generali Progetto Esecutivo
 - Relazione tecnica – codifica "19 PR 19 ALG 04 03 VIA 01 A" Elaborato progetto infrastruttura
 - Relazione agronomica – codifica "19 PR 19 ALG 04 02 GEN 18 A" Elaborato parte generale Progetto Esecutivo
 - Sezioni tipologiche – codifica "19_PR19_ALG_04_03_VIA_08" Elaborato Progetto infrastruttura
 - Sezioni trasversali S.P. 44 – codifica "19_PR19_ALG_04_03_VIA_13" Elaborato Progetto infrastruttura
 - Sezioni trasversali viabilità parcheggi – codifica "19_PR19_ALG_04_03_VIA_14" Elaborato Progetto infrastruttura
 - Rapporti di prova prelievi di terra
 - Approvazioni progetti siti di destinazione d'uso e lettere di disponibilità;
- il presente parere ha per oggetto l'esame della sopra citata documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, così come disposto dalla Divisione con la nota prot. MITE U. n. 0036765 del 22/03/2022;

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

RILEVATO che

- il contenuto della condizione ambientale n. 2 è il seguente:

“In fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, presentare, ai fini dell’approvazione, il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (PUT) redatto ai sensi del DM 161/2012”

CONSIDERATO che:

- la verifica di ottemperanza richiesta per la prescrizione n. 2, indicata nel Decreto n. 81 del 29/03/2017, si riferisce ad un progetto (“Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale, realizzazione di una nuova sala arrivi e realizzazione collegamento intermedio” dell’Aeroporto di Alghero) che si identifica con il complesso di interventi di breve termine del Master Plan 2030 dell’Aeroporto medesimo, con istanza presentata dalla società proponente ENAC in data 14/10/2019, progetto ID_VIP 4930 che è stato esitato dalla Commissione con Parere n. 328 del 06/04/2022, positivo con condizioni ambientali;
- il Master Plan 2030 dell’Aeroporto di Alghero (o Piano di Sviluppo Aeroportuale) è stato redatto dalla società di gestione dell’Aeroporto di Alghero SOGEAAL s.p.a. e approvato dall’ENAC con prot. n. 116964-P del 17/11/2017, con la volontà di progettare lo sviluppo dell’Aeroporto con orizzonte temporale 2016-2030, a seguito delle necessità di adeguamento alle previsioni di traffico per gli anni futuri. Gli interventi di adeguamento e potenziamento di tutte le infrastrutture di servizio sono improntati a criteri di razionalizzazione, efficienza, sicurezza ed economicità operativa e gestionale. Accanto a tali interventi si inseriscono delle precise azioni rivolte ad un recupero urbanistico-architettonico-ambientale delle aree marginali (quali, ad esempio, l’area ex inceneritore). Gli investimenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti saranno sostenuti sulla base di una scansione temporale che permetterà di adeguare la capacità infrastrutturale e di servizi offerti dello scalo compatibilmente con l’aumento del traffico aereo. Il progetto, in sintesi, prevede la riqualifica e l’adeguamento delle infrastrutture air side e land side, il miglioramento dei livelli di servizio all’utenza armonizzando la realizzazione delle nuove opere su un orizzonte temporale di breve-medio periodo, con la seguente scansione temporale:
 - a breve termine (da 0 a 4 anni): investimenti di ampliamento e riconfigurazione della viabilità aeroportuale, realizzazione della nuova sala arrivi e realizzazione del collegamento intermedio Aerostazione;
 - a medio termine (5-10 anni): interventi di adeguamento della capacità sistema bagagli da stiva, adeguamento impianto trattamento acque reflue e riqualifica accessibilità veicolare aree doganali;

- a lungo termine (10-15 anni): interventi per la strada perimetrale di attraversamento raccordo Echo, demolizione casa colonica ed inceneritore; ampliamento resa; stazione di servizio/autolavaggio;
- la società di gestione SOGEAAL s.p.a., a fronte di fondi disponibili erogati dalla comunità europea, ha sviluppato i progetti preliminari degli interventi di breve termine i quali sono stati sottoposti nel 2015 alla citata Verifica di Assoggettabilità a VIA, che, come richiamato sopra, ha dato esito di esclusione con prescrizioni da ottemperare; tali progetti coincidono con quelli della procedura in oggetto e, successivamente all'esito della procedura di esclusione, sono stati sviluppati previo espletamento di gara pubblica di appalto a livello di progetto definitivo e sottoposti alla procedura approvativa nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 21/11/2017 alla presenza degli Enti interessati;

CONSIDERATO che

- nel nuovo Piano di utilizzo, il Proponente afferma che successivamente al parere della Commissione n.84 del 20/11/2020, ha proceduto ad integrare ed ampliare il piano di caratterizzazione, intensificando il numero di prelievi nei punti facenti parte della precedente caratterizzazione ed estendendolo, con l'inserimento di nuovi punti, a tutte le aree del progetto interessate da movimenti terra;
- in particolare, il nuovo piano di caratterizzazione ha interessato l'intera area di progetto, distribuendo in maniera mirata i sondaggi e dando priorità alle zone interessate da scavi più profondi, che in corrispondenza delle torri faro si spingeranno a 1,7 m di profondità, quota massima di progetto a cui si sommano 10 cm come fattore di sicurezza, per un massimo di 1,8 m; nelle aree attualmente "pavimentate" si è scelto di non effettuare sondaggi, infatti, sulle superfici attualmente esistenti, l'intervento più consistente prevede il rifacimento del pacchetto stradale e questo esclude la produzione di rocce e terre e quindi la loro classificazione puntuale;
- la superficie interessata dalla produzione di terre e rocce da scavo è di 54.561,90 m² da cui ne scaturisce, ex lege, un numero di campioni pari a 16, ma vista la complessità dell'area e la configurazione dei lavori si è scelto di effettuare un numero di 20 punti di prelievo;
- le 20 trincee realizzate per il prelievo di campioni di suolo sono state spinte fino alla profondità massima di 1,8 m dal p.c., da cui sono stati prelevati n. 40 campioni di terreno (2 per ciascuna trincea);
- più precisamente, è possibile evidenziare due zone ben distinte, la c.d. Zona 1 (corrispondente al terreno ad uso agricolo a Est dell'aeroporto), con Punti dall' 1 al 10, con caratterizzazione già precedentemente trasmessa col "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" e successivamente integrata con prelievi a fondo scavo, e la c.d. Zona 2 (corrispondente all'area parcheggi e aeroporto attualmente in esercizio) con Punti dall' 11 al 20;
- nel Piano di Utilizzo si afferma che tutti i campioni hanno restituito una situazione generale di piena conformità ai limiti di cui alle Colonne A e B della Tab. 1 dell'allegato V al Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06, pertanto tutti i materiali potranno essere riutilizzati in sito o conferiti a sito di destinazione d'uso;
- per il riutilizzo previsto in ambito aeroportuale, più precisamente RT.37 - SOTTOZONA G8: AEROPORTUALE del PGR., i materiali rimpiegati all'interno del sito produttivo (area di progetto) devono essere conformi ai limiti per i "siti ad uso Commerciale ed industriale" (colonna B in Tabella 1, dell'allegato V alla parte IV del D. Lgs 152/2006);
- coerentemente con le fasi realizzative e con le caratteristiche geotecniche, si tenderà a riutilizzare in situ, la quota parte di "terre e rocce" provenienti dalla Zona 1, in cui sarà anche

- ospitata la zona di deposito sino alla sistemazione definitiva; successivamente, se sarà necessario si riutilizzerà anche il materiale proveniente della Zona 2, che sarà interessata dai lavori solo dopo il completamento dei lavori interessanti la Zona 1;
- del totale di 18.603,03 m³ solo 9.180,31 m³ verranno riutilizzati in cantiere, i restanti 9422,72 m³ verranno conferiti al sito di destinazione d'uso, trattati come sottoprodotto avvalendosi dell'articolo 184-bis D. Lgs 152/2006; il materiale da riutilizzare in cantiere sarà stoccato all'interno dello stesso, non trattandosi di rifiuto, lo stesso rimarrà depositato sino al suo riutilizzo e comunque entro la fine del termine delle lavorazioni, previste in 500 giorni; tutto il materiale in eccesso sarà, invece, conferito in discarica secondo le modalità previste dall'art. 183 e dal D.LGS 152/2006 per i rifiuti con codice CER 17.05.04;
 - quanto al c.d. sito di destinazione, il Proponente ha individuato due siti:
 - una cava denominata “Marzoccu” e situata in agro del Comune di Sassari (SS) di proprietà della ditta Cave e Cantieri S.r.l., al foglio n. 68 del Comune di Sassari (SS), mappali n. 129 (parte) 9 (parte), 167 (parte) e (168 (parte) e ricadente nel Foglio IGM 459 “Sassari”, che ha ottenuto l'autorizzazione all'ampliamento per 10 anni, con determina n. 16085 rep. 201 del 16 maggio 2016, e pertanto garantisce allo stato attuale una capienza stimata di 50.000 m³ sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del presente progetto, nel caso fosse necessario, per effettuare il ripristino ambientale delle aree di coltivazione a cui l'impresa deve adempiere per l'ottemperanza alle prescrizioni autorizzative;
 - il secondo sito individuato riguarda un miglioramento fondiario per la realizzazione di un nuovo Vigneto (Azienda agricola Assunta Scala), situato nel comune di Alghero e sito in prossimità dell'area di progetto, con varie aree distribuite nel comune di Alghero è siti in località Guardia Grande pod. 27, individuati catastalmente come da tabella allegata, che ha ottenuto l'autorizzazione e i fondi per poter realizzare la vigna, dopo interventi di miglioramento sul suolo, e riceverà fino a 5.000 m³ di materiale con conformità per le aree a verde;
 - sono indicati i percorsi per raggiungere detti siti, e le modalità di trasporto;
 - all'interno della relazione del Piano di gestione delle materie – codifica “19 PR 19 ALG 04 02 GEO 01 A” vengono indicate tutte le discariche che possono ricevere il rifiuto e le modalità di conferimento;

CONSIDERATO che ARPA Sardegna:

- all'esame della nuova documentazione fornita, ritiene necessario che il Proponente fornisca dettagli sull'ubicazione delle aree di scavo e produzione dei volumi risultanti dagli interventi previsti, e chiarisca se tali quantità siano al netto di eventuali materiali di riporto presenti nelle aree di escavazione, nel caso fornendo gli esiti analitici dei test di cessione effettuati;
- per quanto riguarda gli esiti della caratterizzazione ambientale effettuata tra il 2019 ed il 2021, evidenzia che il punto di campionamento P3 (Area adiacente Aeroporto Alghero prof fondo scavo - Latitudine 40.631496 – Longitudine 8.297854) in data 13/10/2021 (RDP n° 6182T 22/10/2021), rispetto ai limiti di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 fissati per la Colonna B “Siti ad uso Commerciale e Industriale”, mostra un superamento per il parametro Arsenico (valore riscontrato: 88,2 mg/kg a fronte del limite di Colonna B di 50 mg/kg), rispetto al quale richiede un approfondimento non essendo stato opportunamente relazionato al riguardo;
- ritiene che il Proponente debba specificare inoltre, considerato che il superamento di cui al punto precedente è stato riscontrato ad una profondità di 1,80 m, la profondità di scavo degli

interventi previsti in tale area e le previste modalità di gestione dei materiali che presentano detto superamento;

CONSIDERATO E VALUTATO che

- nel decreto n. 506/2020, di cui il Parere n. 84 del 20/11/2020 (ID 5107) della Sottocommissione VIA della Commissione è parte integrante, la mancata ottemperanza alla condizione ambientale n.2 è stata determinata, fra l'altro, dalla dichiarata esecuzione di test di cessione di cui tuttavia non fu fornita adeguata documentazione e per la presenza di terreni di riporto di cui non è noto se e quale caratterizzazione fosse stata eseguita;
- nel nuovo Piano di utilizzo, il Proponente ha proceduto ad integrare ed ampliare il piano di caratterizzazione, intensificando il numero di prelievi nei punti facenti parte della precedente caratterizzazione ed estendendolo, con l'inserimento di nuovi punti, a tutte le aree del progetto interessate da movimenti terra;
- per quanto delineate nel loro complesso le aree di utilizzo e di deposito in ambito aeroportuale, non sono chiaramente definiti i siti di produzione dei materiali di scavo e i volumi prodotti in ciascun sito, ossia aree e profondità di scavo;
- il Proponente afferma che tutti i campioni hanno restituito una "situazione generale" di piena conformità ai limiti di cui alle Colonne A e B della Tab. 1 dell'allegato V al Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06, pertanto tutti i materiali potranno essere riutilizzati in sito o conferiti a sito di destinazione d'uso;
- come evidenziato da ARPA Sardegna e riscontrato nell'elaborato "09_1-certificati_terre_1-signed", nel punto di indagine P.3 (ubicato nella c.d. Zona 1, nel campo agricolo a Est dell'aeroporto oltre la SP44) il campione preso a fondo scavo (RDP n° 6182T 22/10/2021) mostra un superamento dei limiti (Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V) della Colonna B di riferimento per i "Siti ad uso Commerciale e Industriale" del D. Lgs. 152/06 per il parametro Arsenico (valore riscontrato: 88,2 mg/kg a fronte del limite di Colonna B di 50 mg/kg);
- atteso che non è specificata la profondità di scavo degli interventi previsti in tale area, considerato che per i riutilizzi in sito si tenderà a prioritariamente considerare la quota parte di "terre e rocce" provenienti dalla Zona 1, non sono indicate le diverse modalità di gestione dei materiali che probabilmente non risulteranno riutilizzabili stante il superamento riscontrato, né le modalità di approvvigionamento dall'esterno dei materiali necessari al loro posto, qualora anche le terre di scavo provenienti dalla c.d. Zona 2 non dovessero risultare idonee;
- nel Piano di Utilizzo e nella Relazione Geologica, circa l'assetto litostratigrafico locale, si afferma che esso è costituito dalla presenza di depositi alluvionali eterometrici sovrastanti un substrato litoide di natura dolomitica, con in superficie uno strato di suolo humico il cui spessore diminuisce verso le aree del sedime aeroportuale, dove risulta del tutto assente per ampie estensioni ed è sostituito in gran parte da terreni di riporto con spessori fino a poco oltre 1 m presso l'aerostazione passeggeri;
- all'esame della nuova documentazione fornita non appare chiaro se i volumi di produzione indicati siano al netto dei materiali di riporto, che risultano presenti in alcune delle stratigrafie delle indagini eseguite e potenzialmente rinvenibili anche negli altri siti di progetto, considerati gli usi pregressi per quanto dedotti;
- nella precedente istruttoria (ID 5107) il Proponente affermava nel Piano Preliminare di utilizzo presentato in quella sede che, visti gli esiti dei test di cessione, di cui tuttavia non era stata fornita documentazione probatoria, le terre prodotte dagli scavi sarebbero state depositate sino al loro riutilizzo;
- ad esito della precedente istruttoria (ID 5107) non era tuttavia risultato chiaro se detti test di cessione fossero stati eseguiti per la presenza di terreni di riporto rinvenuti evidentemente in

altri siti, dal momento che dai 4 sondaggi eseguiti nella campagna 2015 e dal sondaggio eseguito nel 2019, tutti entro l'area agricola, non è emersa la presenza di terreni di riporto, mentre invece nei 6 sondaggi eseguiti nel 1999, nell'area oggi occupata dal fabbricato dell'aerostazione passeggeri, i terreni di riporto furono rinvenuti, ma non è noto se e quale tipo di caratterizzazione sia stata eseguita lì o eventualmente in altri siti, in presenza di detto tipo di terreni;

- la documentazione fornita nell'ambito del presente procedimento nulla aggiunge riguardo alla caratterizzazione dei terreni di riporto, qualora eseguita, né fornisce documentazione probatoria o dà maggiori dettagli sui test di cessione che sarebbero stati eseguiti e i cui esiti consentirebbero, per quanto asserito nel Piano Preliminare di utilizzo pubblicato con la precedente istruttoria (ID 5107), il deposito delle terre prodotte sino al loro riutilizzo.

VALUTATO che

per quanto sopra, la condizione ambientale n. 2 è da ritenersi non ottemperata

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del Decreto di esclusione dalla VIA n. 81 del 29/03/2017 relativo all' "*Aeroporto di Alghero - Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale, realizzazione nuova sala arrivi, e realizzazione collegamento intermedio*": la condizione ambientale n. 2 non è ottemperata.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla